



## Verbale d' accordo

Nei giorni 1, 3, 6 e 9 Settembre 1924, nella sala della Associazione Commerciale di Empoli si sono riuniti i Signori Edoardo Malusardi ed Alberto Giovannini, Segretario Generale della Corporazione Nazionale Arte del Vetro, Romeo Rolandi Segretario del Sindacato Nazionale Operai Fiascai, Ido Monnaioni, Remo Becherini, Fernando Gamucci, Corrado Tuti, Procopio Lucaccini, componenti la Commissione operai, e i Signori Cav. Gino Montepagani, Presidente della Federazione Toscana Industriali del Vetro, Cino Cinotti, Cav. Pietro Nannelli, Palmiro Altini e Umberto Serafini, componenti la Commissione Industriale; scopo della riunione, la rinnovazione del contratto di lavoro degli operai fiascai per l'annata lavorativa 1924-1925.

Malusardi ha illustrato a nome della Commissione operaia le ragioni che hanno indotto la stessa a presentare un memoriale richiedente miglioramenti di carattere economico, tecnico, morale ed igienico e che si riassumono nell'aumentato costo della vita nelle migliorate condizioni dell'industria e nelle lacune riscontrate attraverso l'esperienza. Le ragioni esposte dal Malusardi sono state poi confermate e corroborate da tutti i componenti la Commissione Operaia.

Il Cav. Gino Montepagani ed il Sig. Cino Cinotti hanno esposto a loro volta le ragioni per le quali gli industriali erano costretti ad opporre il rifiuto a qualsiasi aumento di tariffa, più dichiarando però di prendere in buona considerazione la richiesta di aumento di indennità di alloggio e le altre richieste di carattere tecnico, morale ed igienico. Fecero rilevare come, causa la crisi che attraverso l'industria vinicola, la Federazione vinicola abbia assunto un atteggiamento di assoluta intransigenza circa il costo dei recipienti.

Dopo una lunga, animata, talvolta vivace, ma sempre serena e cordiale discussione, l'accordo è stato raggiunto sulle seguenti basi:

1.º — Per una maggior durata del contratto di lavoro ambedue le parti hanno convenuto, ma causa le speciali condizioni in cui si trovano alcune vetrerie, si è convenuto di dare al contratto attuale la durata di un anno affidando però ad una commissione mista di tre industriali e tre rappresentanti del Sindacato fiascai — che verrà nominata al più presto — il compito di compilare un completo regolamento interno che abbia carattere durativo.

2.º — Per la indennità alloggio è convenuto di modificare l'art. 22 del pre-

cedente contratto per quanto riguarda l'indennità stessa come appresso:

« L'indennità alloggio sarà così composta:

« a) Un'indennità di L. 0,90 per i domiciliati e di L. 1,10 per i non domiciliati per ogni muta normale di lavoro, a tutti indistintamente. Per muta normale s'intende quelle del limite massimo con una tolleranza fino ai 3/5.

« b) Un'indennità di L. 0,90 per i domiciliati e di L. 1,10 per i non domiciliati da pagarsi ai soli operai impiegati nelle vetrerie ove non esiste dormitorio e cucina, alla condizione che ogni operaio abbia lavorato regolarmente otto mute in nessuna delle quali la produzione sia inferiore ai 2/3 del limite massimo compresa la prima del lunedì e l'ultima del sabato.

« In caso di infortunio o malattia che sopraggiunga durante il lavoro, saranno riconosciute a tutti gli operai le mute lavorate, con diritto alle indennità alloggio di cui ai paragrafi a e b, salvo il diritto all'industriale di non pagare o di ritirare l'indennità pagata qualora risultasse la malattia o l'infortunio simulato. Ai non domiciliati in questo caso, sarà pagata tutta l'indennità di cui al paragrafo b.

« Le mute perse per attendere a mansioni sindacali, saranno considerate come lavorate e di conseguenza pagate dagli industriali con le due indennità a e b.

« Le mute non lavorate per feste o interruzioni di lavoro, saranno considerate lavorate ed in questo caso agli operai dovranno esser pagate con l'indennità di cui al paragrafo b e coll'indennità di cui al paragrafo a tutte le mute effettivamente lavorate. »

Le parti sempre in merito all'indennità alloggio, hanno convenuto che, fermo restando l'aumento concordato da applicarsi indistintamente in tutte le vetrerie, rimane inteso che per le vetrerie fornite di dormitorio e cucina le modalità di applicazione dell'aumento saranno stabilite fra gli industriali interessati ed i dirigenti del sindacato fiascai.

Le parti hanno convenuto pure che le dette indennità a e b debbono spettare anche agli operai che si trovano a lavorare in qualità di rilievi nei posti lasciati vuoti da operai di turno per qualsiasi numero di mute di lavoro e purchè non si trovino in sostituzione combinata con altri; in quest'ultimo caso la muta deve essere considerata lavorata e quindi retribuita all'operaio che ha procurato di farsi sostituire.

3.º — Per quanto riguarda la modificazione dell'art. 24 del regolamento, gli industriali hanno accettato la proposta della commissione Operai consistente nel considerare, agli effetti del turno di lavoro per gli operai colpiti da infortunio, il tempo di degenza come metà lavorativo.

4.º — I rappresentanti industriali, riconoscendo giusto che l'art. 16 del Regolamento debba essere osservato rigidamente hanno preso impegno di vigilare e ri-

chiamare all'osservanza dell'articolo stesso quegli industriali che ne venissero meno.

5.<sup>o</sup> — Per quanto riguarda il richiamo alle norme igieniche sul lavoro, le parti hanno convenuto inserire nel concordato un articolo così concepito :

« In tutte le Vetriere deve essere costruito un apposito locale ove sia possibile  
« agli operai fiascai procedere alla pulizia personale; tale locale deve contenere gli  
« operai di un'intera muta e deve essere fornito di alcune cannelle che gettino acqua  
« alla giusta temperatura. »

6.<sup>o</sup> — Per i casi di levata di fuoco improvvisa o di blocco al forno per cause di forza maggiore, le parti hanno convenuto di stabilire che gli operai fiascai adibiti a lavoro nella Vetreteria ove si verifica l'incidente abbiano diritto alle due indennità alloggio di cui ai paragrafi *a* e *b* per le mute lavorative o comunque a termini di regolamento considerate tali.

7.<sup>o</sup> — Per quanto riguarda la richiesta contenuta nel Memorale circa le Vetriere promiscue, le parti hanno convenuto di aggiungere all'art. 16 del Regolamento il seguente capoverso :

« Per quelle Vetriere che per la cattiva qualità della materia fusa (vetro) gli  
« operai non potessero raggiungere la loro produzione normale, la Commissione Ar-  
« bitrale nominata d'accordo fra le parti, giudicherà se sia il caso di decidere un'in-  
« dennità a beneficio degli operai danneggiati ».

~~8.<sup>o</sup> — Le parti hanno convenuto, per sancire una norma già in vigore, di  
inserire nel concordato anche il seguente articolo :~~

« Tutte le Vetriere dovranno all'atto di fissare la lavorazione, dichiarare al Sin-  
« dacato Fiascai d'intesa con la Federazione industriale, il numero degli operai cui  
« necessitano, in modo che in base a tale richiesta il Sindacato Fiascai possa fornire  
« la maestranza in ragione degli operai disponibili, considerando il numero degli ope-  
« rai fissati impegnativo per gli Industriali e per tutta la lavorazione.

9.<sup>o</sup> — Gli Industriali hanno convenuto di usare uno speciale riguardo nella applicazione delle norme regolamentari agli operai Fiascai mutilati ed invalidi di guerra che compiono rigidamente il loro dovere; salvo prendere dei provvedimenti che si renderanno giustificati verso quei mutilati che, abusando della propria qualità venissero meno sistematicamente al proprio dovere.

10.<sup>o</sup> — Per quanto riguarda la richiesta di perequare le condizioni di alcune voci della tariffa, la rappresentanza Industriali si è impegnata di presentare tale richiesta all'assemblea degli industriali con parere favorevole ristretto però a speciali voci di tariffa e con proposte proprie. La discussione avverrà al più presto fra alcuni rappresentanti degli Industriali e del Sindacato fiascai.

11.<sup>o</sup> — La rappresentanza operaia ha pregato la rappresentanza degli indu-

*L. Bruni*  
*Empoli.*

*Verba Federat. (Sintesi)*

striali e da questa ha avuto assicurazioni in proposito, di richiamare tutti i suoi rappresentanti perchè provvedano:

a) che le Vetriere non sieno sprovviste dei gabbioni occorrenti per ricevere la produzione degli operai addetti al lavoro;

b) di evitare che gli operai rimangano sprovvisti di ventilatori durante il periodo previsto dal regolamento e quindi di provvedere eventualmpnte qualche ventilatore di riserva;

c) ad osservare tutte le norme d'igiene, provvedendo alla pulizia ed alla disinfezione razionale delle latrine, degli spogliatoi ecc.

12.º — Le parti hanno convenuto che tutte le clausole del presente verbale d'acordo abbiano vigore con effetto retroattivo, dal 1º Settembre 1924 al 31 Agosto 1925.

Letto, approvato e sottoscritto.

*Empoli, li 9 Settembre 1924.*

per LA COMMISSIONE OPERAIA

per LA COMMISSIONE DELLA FEDERAZIONE  
fra Industriali del Vetro

per LA CORPORAZIONE NAZ. ARTE DEL VETRO

